



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 22

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta Pubblica di Prima convocazione*

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022**

L'Anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

### **All'appello risultano**

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Presente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
COCOZZA CIRO	Presente
FRIGO PIER FABIO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- è stata emanata la deliberazione ARERA 52/2020/RIF del 03.03.2020 recante le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale, ossia dal 2022 al 2025;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
  - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
  - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
    - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
    - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04.11.2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

– la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), continua a prevedere l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto che:

– con deliberazione n. 07 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025;

– il PEF relativo all'anno 2022, per il Comune di Mozzecane, prevede un importo totale di Euro 871.976,00, suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 229.902,00) e parte variabile (pari ad Euro 642.074,00);

Considerato che:

– con deliberazione n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05.05.2022;

– avendo un marcato aumento della parte variabile del PEF 2022 rispetto al PEF 2021 (+31,83%), al fine di rendere più lineare e graduale l'evoluzione della ripartizione del montante tariffario e l'impatto sulle utenze domestiche con più componenti, anche se non più prevista dal MTR-2, si ritiene opportuno, come inserito anche nella relazione di accompagnamento del Consiglio di Bacino Verona Nord (ETC), applicare la regola del MTR-1 (art. 3, comma 1) che limita la crescita della parte variabile rispetto all'anno precedente a non oltre il 20%, ottenendo la seguente tabella con i valori rimodulati sostanzialmente per il solo anno 2022:

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PEF ARERA</b>					
PARTE VARIABILE	487.044,49 €	642.074,21 €	691.792,60 €	692.236,46 €	695.719,47 €
PARTE FISSA	354.464,40 €	229.902,16 €	220.294,68 €	244.313,88 €	241.973,34 €
<b>TOTALE</b>	<b>841.508,89 €</b>	<b>871.976,37 €</b>	<b>912.087,28 €</b>	<b>936.550,34 €</b>	<b>937.692,81 €</b>
<b>RIMODULAZIONI</b>					
PARTE VARIABILE	487.044,49 €	<b>584.453,39 €</b>	691.792,60 €	692.236,46 €	695.719,47 €
PARTE FISSA	354.464,40 €	<b>287.522,98 €</b>	220.294,68 €	244.313,88 €	241.973,34 €
<b>TOTALE</b>	<b>841.508,89 €</b>	<b>871.976,37 €</b>	<b>912.087,28 €</b>	<b>936.550,34 €</b>	<b>937.692,81 €</b>

Dato atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 dal totale dei costi variabili del PEF:

– è stato detratto l'importo di Euro 34.573,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2021 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2021 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

– è stato incrementato per l'importo di Euro 15.344,49 relativo:

a) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 4.520,49;

b) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze domestiche, per un importo di Euro 10.824,00;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

– il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione

le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

– sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

– al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

– al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;

– al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno mantenere, anche per l'anno 2022, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Atteso che:

– l'art. 24 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17/2021, stabilisce: *“Il Comune può disporre con proprio atto di approvazione delle tariffe ulteriori riduzioni della TARI - ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 - per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria...”*

– il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – aveva destinato risorse per l'anno 2020 agli enti locali per il ristoro dalla perdita di gettito derivante dall'emergenza epidemiologica;

– le risorse previste e assegnate per l'anno 2020, pari ad Euro 74.030,66, ai sensi dell'art. 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 potevano essere destinate anche a sostegno delle utenze che hanno subito danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica;

– le risorse assegnate per l'anno 2020 per la TARI pari ad Euro 74.030,66 risultano ancora disponibili per un importo di Euro 29.489,03;

– l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aveva assegnato, per l'anno 2021, specifiche risorse pari ad Euro 42.279,57 al Comune di Mozzecane, a sostegno delle utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, interamente utilizzate quali riduzioni TARI 2021 di alcune tipologie di utenze non domestiche;

– l'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dispone:

➤ al comma 1: *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”;*

➤ al comma 3: *“Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ...”;*

- la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Faq. n. 43 del 31.01.2022, in merito ai fondi COVID-19 ed alla possibilità di utilizzo degli stessi nel corso dell'anno 2022, che stabilisce:

➤ “L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

1. Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022;

- è possibile quindi utilizzare le risorse 2020 ancora disponibili nel rispetto del criterio di inerenza con il COVID-19;

Preso atto che, in ottemperanza all'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Amministrazione intende disporre dei fondi di Stato stanziati per l'anno 2020, ancora disponibili, per introdurre:

- una riduzione del 25%, da applicare alla parte fissa ed alla parte variabile della tassa rifiuti per l'anno 2022, finalizzata a contenere i disagi patiti da alcune tipologie di utenze non domestiche TARI che, fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza da COVID-19), sono state costrette a ridurre l'esercizio della propria attività;
- una riduzione del 2,5%, da applicare alla parte fissa ed alla parte variabile della tassa rifiuti per l'anno 2022, per le utenze domestiche a ruolo al 31.03.2022;

Visto l'art. 107 del “Trattato sull'Unione Europea – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” che disciplina gli “Aiuti concessi dagli Stati” e così recita: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) .....omissis..... 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della

concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”;

Considerato che:

- le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato da comunicare alla Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie dimensionali previste e in secondo luogo per l'assenza delle altre caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le agevolazioni in oggetto non prevedono selettività, non creano in alcun modo distorsione della libera concorrenza e non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari;
- che le stesse agevolazioni risultano del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Ritenuto di stabilire una riduzione del 25% del tributo TARI totale dovuto per l'intero anno 2022, in funzione delle restrizioni applicate fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19) nell'esercizio di alcune attività economiche, individuando le seguenti categorie di utenze non domestiche meritevoli di aiuto e stabilendo di concedere loro le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno:

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>% RIDUZIONE su quota fissa e quota variabile</i>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	25%

Verificato:

- che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in Euro 10.000,00 (relativi alle utenze non domestiche) ed Euro 18.000 (relativi alle utenze domestiche) ;
- che per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche e domestiche sopra descritte verranno utilizzate le risorse, ancora disponibili, stanziare nell'anno 2020 dall'art. 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che residuano dalla copertura del conguaglio tra PEF TARI 2020 e il PEF TARI 2019 e dalla copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per gli anni 2020 e 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2022 per il versamento della TARI, in numero di due rate, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2022;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2022;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visti:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 che prevede: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, abbia natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere suddetto reso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

### PROPONE

1) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto:

- della suddivisione del costo totale di Euro 871.976,00 definito dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2022, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 229.902,00) e parte variabile (pari ad Euro 642.074,00);

- della rimodulazione della parte fissa e variabile, come descritto in premessa, al fine di rendere graduale l'aumento e l'impatto sulle utenze domestiche con più componenti, come definito nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PEF ARERA</b>					
PARTE VARIABILE	487.044,49 €	642.074,21 €	691.792,60 €	692.236,46 €	695.719,47 €
PARTE FISSA	354.464,40 €	229.902,16 €	220.294,68 €	244.313,88 €	241.973,34 €
<b>TOTALE</b>	<b>841.508,89 €</b>	<b>871.976,37 €</b>	<b>912.087,28 €</b>	<b>936.550,34 €</b>	<b>937.692,81 €</b>
<b>RIMODULAZIONI</b>					
PARTE VARIABILE	487.044,49 €	<b>584.453,39 €</b>	691.792,60 €	692.236,46 €	695.719,47 €
PARTE FISSA	354.464,40 €	<b>287.522,98 €</b>	220.294,68 €	244.313,88 €	241.973,34 €
<b>TOTALE</b>	<b>841.508,89 €</b>	<b>871.976,37 €</b>	<b>912.087,28 €</b>	<b>936.550,34 €</b>	<b>937.692,81 €</b>

3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, dal totale dei costi variabili del PEF:

- è stato detratto l'importo di Euro 34.573,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2021 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2021 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

- è stato incrementato per l'importo di Euro 15.344,49 relativo:

- a) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 4.520,49;
- b) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze domestiche, per un importo di Euro 10.824,00;
- 4) di approvare, per l'anno 2022, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

• **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:**

<i>Numero Componenti</i>	<i>Ka * applicato</i>	<i>Tariffa Fissa [€/mq]</i>	<i>Kb* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile [€/utenza]</i>
1	0,80	€ 0,4055	0,6	€ 55,1255
2	0,94	€ 0,4765	1,4	€ 128,6262
3	1,05	€ 0,5322	1,8	€ 165,3765
4	1,14	€ 0,5778	2,2	€ 202,1268
5	1,23	€ 0,6235	2,9	€ 266,4399
6 o più	1,30	€ 0,6589	3,4	€ 312,3779

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:**

<i>Categoria e Descrizione</i>	<i>Kc* applicato</i>	<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Kd* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>	<i>Totale Tariffa €/mq</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,2300	3,28	0,4408	0,6708
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,1725	2,50	0,3360	0,5085
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,2933	4,20	0,5644	0,8577
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,4371	6,25	0,8399	1,2770
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,2185	3,10	0,4166	0,6351
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,1955	2,82	0,3790	0,5745
7 Alberghi con ristorante	1,20	0,6901	9,85	1,3237	2,0138
8 Alberghi senza ristorante	0,95	0,5464	7,76	1,0429	1,5893

9	Case di cura e riposo	1,00	0,5751	8,20	1,1020	1,6771
10	Ospedali	1,07	0,6154	8,81	1,1840	1,7994
11	Uffici, agenzie	1,07	0,6154	8,78	1,1799	1,7953
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,3508	5,03	0,6760	1,0268
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,5694	8,15	1,0953	1,6647
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,6384	9,08	1,2203	1,8587
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,4774	6,81	0,9152	1,3926
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,6269	8,90	1,1961	1,8230
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,6269	8,95	1,2028	1,8297
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,4716	6,76	0,9085	1,3801
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,6269	8,95	1,2028	1,8297
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,2703	4,30	0,5779	0,8482
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,2185	3,20	0,4300	0,6485
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	3,2034	45,67	6,1376	9,3410
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	2,7893	39,78	5,3461	8,1354
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	2,2775	32,44	4,3596	6,6371
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	1,1617	16,55	2,2242	3,3859
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,8857	12,60	1,6933	2,5790
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	4,1236	58,76	7,8968	12,0204
28	Ipermercati di generi misti	1,56	0,8972	12,82	1,7229	2,6201
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	2,0129	28,70	3,8570	5,8699
30	Discoteche, night club	1,04	0,5981	8,56	1,1504	1,7485

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

5) di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione di disporre dei fondi di Stato stanziati per l'anno 2020, ancora disponibili, per introdurre:

- una riduzione del 2,5%, da applicare alla parte fissa ed alla parte variabile della tassa rifiuti totale dovuta per l'anno 2022, per le utenze domestiche a ruolo al 31.03.2022, stabilendo di concedere loro le

riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio, in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno;

- una riduzione del 25%, da applicare alla parte fissa ed alla parte variabile della tassa rifiuti totale dovuta per l'anno 2022, finalizzata a contenere i disagi patiti dalle seguenti categorie di utenze non domestiche che, fino al 31.03.2022 (termine dello stato di emergenza da COVID-19), sono state costrette a ridurre l'esercizio della propria attività, stabilendo di concedere loro le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio, in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno, nella seguente misura:

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>% RIDUZIONE su quota fissa e quota variabile</i>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	25%

6) di precisare che le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato, per l'assenza delle caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, risultando del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7) di procedere all'inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

8) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i;

9) di fissare le rate per l'anno 2022 per il versamento della TARI, in numero di due, con la seguente scadenza:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2022;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2022;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

10) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

11) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022**

Aperta discussione, interviene il consigliere Residori, il quale evidenzia che è stata diminuita la parte fissa della tariffa di circa il 19,60% ed è stata aumentata la parte variabile del 20,20%. Aggiunge di aver provato a fare varie ipotesi e ha notato che, mentre per una abitazione di circa 100 mq con una persona residente il costo è rimasto invariato, per una famiglia di due persone c'è un aumento di 10 € annui, per una famiglia di tre persone c'è un aumento di 15 € annui, per una famiglia di quattro persone c'è un aumento di 20 € annui, per una famiglia di cinque persone c'è un aumento di 30 € annui; evidenzia che per le utenze non domestiche le tariffe in totale aumentano di circa 6%, per le tariffe non domestiche per alcune categorie, quali i ristoranti, c'è una riduzione del 25%, che dovrebbe compensare il primo periodo di quest'anno per le restrizioni Covid. Ricorda che le tariffe devono coprire integralmente i costi del servizio rifiuti. Ribadisce che la propria convinzione è che si debba giungere ad una tariffa puntuale commisurata ai rifiuti prodotti da ogni utente e in aggiunta sarebbe necessaria una compagna per informare i cittadini per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, incentivando l'utilizzo di prodotti che abbiano un minor impatto ambientale. Chiede a quale percentuale di raccolta differenziata sia arrivato il Comune di Mozzecane.

Risponde il Dott. Bellesini evidenziando che la percentuale di raccolta differenziata certificata è arrivata al 77% e negli anni siamo migliorati passando dal 74% al 77%.

Interviene il Sindaco Martelli evidenziando di essere d'accordo sulla tariffa puntuale, in quanto si tratta di una battaglia che sta facendo da anni anche in Consiglio di Bacino; tuttavia, aggiunge, l'affidamento del servizio non è più di competenza del Comune, ma del Consiglio di Bacino, che deve fare l'affidamento sulla base di un piano industriale e di obiettivi da raggiungere. Spera che si possa arrivare alla tariffa puntuale, ma è da 15 anni che si lavora in deroga rispetto ad una gara fatta 25 anni fa, che tra l'altro prevedeva la raccolta con doppio cassonetto. Adesso, aggiunge, aspettiamo che il Consiglio di Bacino si faccia avanti; anche l'ennesima gara ponte è andata deserta, per cui si andrà avanti così fino al 31 dicembre. Fa presente che in quella Assemblea il Sindaco di Mozzecane conta uno e che le sue perplessità, evidenziate in Assemblea, sono tutte verbalizzate e quindi consultabili.

Il consigliere Residori fa presente che nel verbale dell'assemblea del 5 maggio non vede le dichiarazioni del Sindaco.

Il Sindaco precisa che molto probabilmente quello che ha in mano il consigliere Residori è la delibera e non il verbale e aggiunge che, se il consigliere fa una richiesta di accesso agli atti al Consiglio di Bacino Verona Nord, potrà vedere tutti i verbali delle assemblee.

Il Consigliere Residori aggiunge di aver consultato il sito internet, ma non di aver trovato le delibere.

Il Sindaco precisa che la pubblicazione degli atti del Consiglio di Bacino spetta a tale ente, ma assicura che i verbali ci sono, in quanto prima di andare in approvazione vengono tutti pubblicati con i relativi interventi dei vari Sindaci. Relativamente agli interventi, precisa di avere dati diversi.

Il dott. Bellesini aggiunge che i dati sono diversi perché la stima è fatta su dati diversi, e su una superficie diversa.

Il Sindaco fa presente che l'ipotesi elaborata dal Comune, sulla base della grande esperienza del dott. Bellesini, che da anni fa questo lavoro, è basata su una superficie di 100 mq e un occupante che gode di una riduzione di 5%, con due occupanti e 120 mq si ha un aumento dello 0.24%, con 3

occupanti lo 0.93%, con 4 occupanti il 2.03%, con 5 occupanti il 3.82%, con 6 o più occupanti il 4.74%. I valori corrispondenti sono: nel primo caso 5€ in meno; nel secondo caso 0.49€ in più, poi c'è la soglia dei 150 mq dove cambia solo il numero di occupanti con 2.31€, 5.90€, 13.60€ e 19.03€ di aumento.

Il consigliere Residori ribadisce che le sue erano solo ipotesi.

Il dott. Bellesini aggiunge che, riferendosi a 100 mq, le stime del consigliere Residori potrebbero essere corrette; aggiunge di aver usato la superficie media, quindi il totale delle utenze con un occupante e per la superficie ha trovato una superficie media per ogni occupante e l'ha usata come stima da applicare.

Chi ha la casa più grande ha l'aumento minore.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari 3 (Frigo, Coccozza e Residori)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari 3 (Frigo, Coccozza e Residori)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario  
GOBBI LUCIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.